

del trattamento fiscale agevolato ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 27 ottobre 2009

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 59

ALLEGATO

DISCIPLINARE TECNICO

Introduzione

Il presente documento descrive le modalità tecniche cui attenersi per l'accesso al sistema informativo "Anagrafe Fondi Sanitari", per la registrazione del compilatore nonché per l'iscrizione del fondo sanitario all'Anagrafe e relativo rinnovo.

Soggetti

Gli attori coinvolti nell'utilizzo di tale Sistema sono i seguenti:

- Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in quanto responsabile dell'istituzione e della gestione dell'anagrafe;
- Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
- Enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Modalità e fasi

Il processo per l'accesso al sistema, per la registrazione del compilatore e l'iscrizione del fondo sanitario all'Anagrafe nonché per il rinnovo dell'iscrizione dei fondi sanitari all'Anagrafe è regolato dall'articolo 3 del decreto ed è suddiviso nelle seguenti fasi temporalmente distinte:

- Registrazione dei Fondi Sanitari;
- Iscrizione e gestione delle informazioni nell'Anagrafe;

Di seguito vengono fornite le modalità e le informazioni necessarie all'accesso e all'utilizzo del Sistema da parte degli attori dello stesso.

Per accedere alle fasi di registrazione, iscrizione e gestione dell'Anagrafe, i compilatori dovranno essere in possesso di un personal computer e di un collegamento ad Internet di tipo ADSL.

L'accesso al Sistema Anagrafe Fondi Sanitari avviene attraverso la sezione del Portale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Settore salute, all'indirizzo <http://www.ministerosalute.it/programmazione>.



Registrazione dei Fondi Sanitari


Questa fase del processo ha l'obiettivo di consentire ai compilatori che accedono al Sistema per conto del singolo Fondo Sanitario, di inserire i propri dati anagrafici al fine di ottenere le credenziali di accesso al Sistema (userid e password), nonché di fornire i dati identificativi del Fondo.

A tali fini i compilatori dovranno fornire i seguenti dati anagrafici:

Dato da rilevare	Descrizione
Cognome	Il cognome del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario
Nome	Il nome del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario
Data di nascita	La data di nascita del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario
Comune di nascita	Il Comune di nascita del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario. Nel caso il compilatore sia nato in un paese estero va popolato con il nome (in italiano) del paese estero di nascita
Provincia di nascita	La Provincia di nascita del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario
Stato di nascita	Lo Stato di nascita del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario
Sesso	Il sesso del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario
Codice fiscale	Il codice fiscale del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario
Email utente	L'indirizzo Email del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario. E' importante che l'indirizzo e-mail sia corretto in quanto la fase di registrazione prevede l'invio per mail della userid e password da utilizzare in futuro per l'accesso al sistema

nonché i seguenti dati identificativi del Fondo Sanitario:

Dato da rilevare	Descrizione
Denominazione del fondo	La denominazione del Fondo Sanitario
Codice fiscale del fondo	Il codice fiscale del Fondo Sanitario
Indirizzo della sede legale	L'indirizzo della sede legale del Fondo Sanitario
Telefono della sede legale	Il recapito telefonico della sede legale del Fondo Sanitario
Fax della sede legale	Il numero di fax della sede legale del Fondo Sanitario
Cognome del legale rappresentante	Il cognome del legale rappresentante del Fondo Sanitario
Nome del legale rappresentante	Il nome del legale rappresentante del Fondo Sanitario
Telefono del legale rappresentante	Il recapito telefonico del legale rappresentante del Fondo Sanitario
Fax del legale rappresentante	Il numero di fax del legale rappresentante del Fondo Sanitario
E-mail del legale rappresentante	L'indirizzo Email del legale rappresentante del Fondo Sanitario



Superata la fase di registrazione, i compilatori saranno abilitati per accedere alla successiva fase di iscrizione e gestione dell'Anagrafe.

Iscrizione e gestione delle informazioni dell'Anagrafe

Per l'iscrizione e la gestione delle informazioni dell'Anagrafe, i compilatori del Fondo, registrati nella fase precedente, dovranno inserire la seguente documentazione prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto:

- a) atto costitutivo;
- b) regolamento;
- c) nomenclatore delle prestazioni garantite;
- d) bilancio preventivo e consuntivo o documento equivalente;
- e) schema di modelli di adesione relativi al singolo iscritto ed eventualmente al nucleo familiare

Il Sistema Anagrafe Fondi Sanitari garantisce che i compilatori accedono alle sole informazioni di propria competenza.

A partire dal 2011, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto, ai fini del rispetto della soglia delle risorse vincolate, gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in aggiunta alla documentazione sopra indicata, trasmettono certificazione, a firma del legale rappresentante, che indichi, per l'anno precedente, al netto delle spese generali:

- a) l'ammontare delle risorse impegnate che, nella modalità di prestazioni direttamente erogate o di rimborsi a fronte di spese sanitarie dei propri assistiti, si riferiscano a prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) e delle risorse impegnate che, nella modalità di erogazione di somme anche forfetariamente stabilite, si riferiscano a prestazioni di cui all'art. 2, comma 2 lettera d), numeri 1) e 2), relative a soggetti il cui stato di non autosufficienza sia attestato da idonea certificazione medica;
- b) l'ammontare del totale delle risorse impegnate per la copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti;
- c) percentuale dell'importo di cui alla lettera a) sull'importo di cui alla lettera b).

I Fondi Sanitari già iscritti all'Anagrafe nell'anno precedente, rinnovano l'iscrizione con la conferma della documentazione invariata, con la trasmissione di quella modificata e con la compilazione delle nuove informazioni relative all'attività gestionale.

Fin dalla prima iscrizione, il Sistema Anagrafe Fondi Sanitari rilascia specifica attestazione a nome del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dell'avvenuta iscrizione o dell'avvenuto rinnovo. Tale attestazione consiste nel rilascio di una ricevuta telematica contenente il numero di protocollo assegnato alla pratica di iscrizione/rinnovo e la data di validazione dei dati immessi dal Fondo.

